CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 22240/2026
Roma, lì, 16/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Rossella Catena	- Presidente -	Sent. n. sez. 711/2026
Tiziano Masini		UP - 23/04/2026
Federico Maria Meriggi		R.G.N. 5297/2026
Luciano Cavallone		
Elisabetta Maria Morosini	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. [redacted]
2. [redacted]

avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Michele Ciambellini, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Loiodice e Maurizio Rainero sono stati chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e amministratore di diritto della società Exp-Lab srl, dichiarata fallita il 24 luglio 2014.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

Con sentenza pronunciata il 21 novembre 2022 all'esito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di Torino, previa riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.

La Corte di appello di Torino, investita dell'impugnazione del Procuratore generale, ha proceduto a disporre una rinnovazione istruttoria attraverso nuova audizione della curatrice del fallimento (dottoressa Vittoria Russotto), nonché mediante esame del consulente tecnico nominato dal Pubblico ministero nel procedimento penale n. 23096/23 mod. 21 (dottor Andrea Fenoglio).

Con la sentenza impugnata la Corte distrettuale, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato Giovanni Loiodice e Maurizio Rainero responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta documentale loro originariamente ascritto.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i difensori, esponendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

3. Giovanni Loiodice sviluppa nove motivi.

3.1. Il primo denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

La condanna, sebbene formalmente riferita al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, poggia in realtà, secondo la difesa, su condotte distrattive mai contestate.

Il vizio risulta aggravato dalla mancata individuazione di riferimenti temporali certi; la sentenza richiama, in modo promiscuo e indifferenziato, dati anteriori al 2012, successivi al 2012, nonché a esercizi prossimi al fallimento o posteriori ad esso, senza chiarire: in quale momento sarebbe stata posta in essere la condotta tipica di occultamento, distruzione, irregolare tenuta delle scritture; in quale specifico periodo si sarebbe concretata l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; quale sarebbe il *tempus commissi delicti* rilevante ai fini dell'imputazione.

3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla natura dell'attività svolta dalla fallita.

Il difensore assume che l'attività di formazione professionale svolta da Exp-Lab srl ha natura eminentemente pubblicistica, è regolata da procedure amministrative, pertanto non può essere ricondotta a una attività imprenditoriale, né può soggiacere a categorie proprie dell'impresa commerciale.

3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella ricostruzione della crisi d'impresa e nella deduzione dell'elemento soggettivo.

La sentenza impugnata ricostruisce la crisi di Exp-Lab srl come fenomeno endogeno imputabile a scelte gestionali, omettendo l'esame di fatti storici decisivi,

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

ritualmente allegati dalla difesa, concernenti i mancati rimborsi pubblici, la perdita degli accreditamenti e l'arresto forzato dell'attività.

3.4. Il quarto motivo è incentrato su violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto.

Gli elementi individuati dalla Corte di appello sono irrilevanti e non conducenti.

3.5. Il quinto contesta la sussistenza dei presupposti oggettivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

La Corte di appello non indica in maniera specifica quali scritture sono effettivamente mancanti e a quali periodi vada riferita la condotta; neppure dimostra l'impossibilità oggettiva di ricostruire il patrimonio e il volume degli affari; non tiene conto che le scritture contabili sono state regolarmente tenute sino all'esercizio 2011, che la successiva documentazione, "integralmente sequestrata" dalla Guardia di Finanza, è stata consegnata alla curatela del fallimento.

3.6. Il sesto, il settimo e il nono motivo denunciano vizio di motivazione sulla configurabilità dell'elemento soggettivo in ragione: della erronea individuazione della causa del fallimento non riconducibile ai debiti verso l'INPS; del recepimento acritico della consulenza tecnica del dottor Fenoglio; dell'assenza di un accertamento su condotte intrinsecamente fraudolente.

3.7. L'ottavo verte sull'omesso esame dei fatti storici decisivi e sul "travisamento del nesso causale della crisi di impresa".

4. Maurizio Rainero articola due motivi.

4.1. Il primo eccepisce l'inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per ragioni analoghe a quelle esposte con il primo motivo del ricorso Loiodice.

4.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo che connota la fattispecie di reato in contestazione.

Le scritture contabili sono state regolarmente tenute sino al 2012, da quel momento sono state abbandonate perché la società è stata travolta dal debito verso l'INPS e lasciata quindi inattiva.

L'omessa tenuta della contabilità è imputabile a mero titolo di colpa, come ritenuto dal Tribunale, e non a una scelta consapevole e volontaria come invece ritenuto, immotivatamente, dalla Corte di appello.

La difesa rimarca poi che Rainero era un mero prestanome e che, pertanto, sarebbe stato necessario verificare, sotto questo specifico aspetto, il coefficiente psicologico allo stesso riferibile.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

3. I ricorsi, proposti in data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattati in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

Il difensore dell'imputato Giovanni Loiodice ha trasmesso memoria di replica, volta a contrastare la richiesta di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

2. In via preliminare va segnalato che l'intera struttura motivazionale della sentenza impugnata soffre di un errore di impostazione, poiché si richiama al principio della integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado (cfr. pag. 4), che, però, vale per l'ipotesi di "doppia conforme", ma non può attagliarsi al caso in esame in cui la decisione di proscioglimento di primo grado è stata "ribaltata" in condanna dal giudice di appello.

Vige, semmai, una regola esattamente opposta a quella proclamata dalla Corte distrettuale. Secondo *ius receptum*, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di fissare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Non può, invece, limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (tra le altre Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).

3. Il ricorso di Giovanni Loiodice è fondato nei termini di seguito precisati.

3.1. Sono infondate le censure imperniate sulla natura dell'attività, asseritamente non commerciale ma di matrice pubblicistica, svolta dalla fallita.

Al riguardo è sufficiente ricordare che viene in rilievo il fallimento di una società a responsabilità limitata, dunque di un ente al quale gli stessi proprietari hanno ritenuto di assegnare, anche formalmente, natura di impresa commerciale, svolta in forma collettiva.

In ogni caso vale il principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore.

3.2. Sono fondati, invece, i motivi strettamente inerenti ai caratteri della fattispecie delittuosa oggetto di condanna attinti dai principi di seguito analiticamente esposti, con la precisazione che solo quelli sono i principi rilevanti, mentre gli altri, pur introdotti con il ricorso, attengono ad aspetti non pertinenti. Tra questi ultimi, ad esempio, va annoverato il tema del nesso eziologico tra condotta e fallimento, che tocca un profilo estraneo alla struttura della fattispecie incriminatrice.

Per cogliere le problematiche in rilievo occorre muovere dall'analisi degli elementi costitutivi dei reati puniti dall'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.

Tale norma, infatti, contempla due autonome fattispecie delittuose, che si differenziano, oltre che per la natura delle condotte incriminate, anche per la diversa struttura dell'elemento soggettivo (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza).

La prima fattispecie (c.d. "specifica") consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).

L'omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche "parziale" e tale nozione ricomprende, oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili, anche l'ipotesi della "materiale" esistenza dei libri contabili che però sono stati "lasciati in bianco".

La seconda fattispecie (c.d. "generale") è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

Quanto alla "falsificazione", che in apparenza sembra connotare entrambe le fattispecie, va tracciata la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale "specifica" può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari).

Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di "omessa tenuta", anche parziale, va precisato che rientra nella ipotesi "a dolo generico" il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni.

Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale "specifica" e "generale" e la *ratio* sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta "generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente, per tale ragione è richiesta una specifica direzione della volontà.

In siffatta ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarotta generale".

Va ulteriormente precisato che le due diverse fattispecie possono convivere, in relazione non alla medesima condotta (rispetto alla quale si pongono in rapporto di alternatività), ma a condotte storicamente diverse susseguitesi nel tempo.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

3.3. Nel caso in rassegna gli esiti delle scansioni processuali presentano significative peculiarità.

3.3.1. Le problematiche insorte sono frutto della modalità attraverso cui è stata congegnata la contestazione, molto distante dal modello, imperniato sui principi di chiarezza e precisione, disegnato dal codice di rito.

Il capo di imputazione è strutturato in maniera estremamente generica, poiché si limita a riprodurre il mero dato letterale della disposizione incriminatrice: «imputati del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall, perché, nelle qualità rispettivamente rivestite nella Exp. Lab s.r.l., società dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con sentenza del 24 luglio 2024, con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto "o" di recare pregiudizio ai creditori, sottraevano, distruggevano o falsificavano, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili, o li tenevano in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, cosicché cagionavano un deficit fallimentare pari ad euro 959.623,97, interamente non giustificato contabilmente».

Come è agevole rilevare, l'editto accusatorio non contiene alcuna descrizione dello specifico fatto storico, inteso come accadimento naturalistico, oggetto di addebito: non indica quali scritture contabili sarebbero mancanti (nel caso della bancarotta specifica); non precisa quali scritture contabili esistenti sarebbero state falsificate e su cosa e come sarebbe stata realizzata la falsificazione (nel caso della bancarotta generale).

L'unico riferimento concreto riguarda l'ammontare del passivo, vale a dire un dato, rappresentato come "evento" del reato, non pertinente alla struttura della fattispecie.

A fronte di tale indeterminatezza, il processo non ha conosciuto alcuno dei rimedi funzionali, progressivamente diversificati alla luce dei plurimi interventi della Corte costituzionale, volti a garantire l'effettività del principio di necessaria aderenza del fatto storico all'imputazione formulata (cfr. sul punto Sezioni Unite n. 5307 del 20/12/2007, dep.2008, Battistella).

Invero non si è registrato alcun intervento da parte del giudice per l'udienza preliminare, il quale non si è avvalso del meccanismo delineato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite Battistella (l'udienza preliminare è stata celebrata in data anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022).

Tale situazione si è tradotta nella nullità (definita "relativa" dalle Sezioni Unite Battistella, cfr. § 6, pag. 7) del decreto che dispone il giudizio, vizio mai eccepito, però, dalle difese.

L'imputazione è rimasta immutata anche nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado, dato che il Pubblico ministero non ha fatto ricorso ai poteri di integrazione e modificazione riconosciuti dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

Di conseguenza il processo è proseguito e si è concluso sulla base dell'imputazione originaria.

3.3.2. Soltanto nel momento finale della decisione si è registrato un intervento del giudice diretto ad assicurare la corrispondenza dell'imputazione a quanto emergente dagli atti, così da rendere il processo rispondente, almeno nel suo epilogo, all'esigenza insopprimibile di garanzia del diritto di difesa dell'imputato e dell'effettività del contraddittorio.

La sentenza di primo grado — dovendo necessariamente calare la contestazione sulle emergenze presenti agli atti del fascicolo (in sostanza le relazioni del curatore ex art. 33 legge fall. definite, a pagina 2 della sentenza di primo grado, "elaborati modesti sotto ogni punto di vista") — ha individuato il fatto storico oggetto del processo nell'omessa tenuta della contabilità dal 2012 fino alla data del fallimento.

Quindi ha valutato la riconducibilità di quel fatto all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica (sciogliendo così l'alternativa insita nel capo di imputazione), rispetto alla quale ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo così ragionando: "se veramente gli imputati avessero inteso conseguire un profitto ingiusto, ovvero nuocere ai creditori, essi avrebbero soppresso le scritture relative agli anni 2007/2011, cioè agli anni in cui, con le due onlus in piena attività, erano stati incamerati i fondi regionali ed era stata commessa la sopra descritta fraudolenta evasione contributiva/fiscale" (pag. 7 sentenza di primo grado).

Il Tribunale ha ravvisato, dunque, gli estremi del meno grave delitto di bancarotta documentale semplice, che ha dichiarato estinto per prescrizione.

Ne consegue che, a fronte di una contestazione del tutto generica, il Tribunale, in base agli atti conosciuti e conoscibili dalla difesa, ha provveduto alla "determinazione" del fatto storico.

In altre parole, la pronuncia di primo grado ha tracciato il perimetro preciso del *thema decidendum* circoscrivendolo all'omessa tenuta della contabilità dal 2012 alla data del fallimento.

La conclusione non pregiudica i poteri del Pubblico ministero, il quale avrebbe potuto fare ricorso alle facoltà integrative e modificative previste dal codice di rito, anche, eventualmente, per calibrare la contestazione sulle emergenze dibattimentali. Ciò non ha fatto, quindi, in sostanza ha accettato di rimettersi totalmente al giudizio del Tribunale.

Con questa precisa consapevolezza, vanno valutati i successivi sviluppi processuali, e ciò anche nell'ottica del principio ineludibile, fissato a livello sovranazionale, della prevedibilità delle decisioni.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

3.3.3. Nel proporre appello il Procuratore generale ha criticato la decisione di non riconoscere il dolo specifico per le condotte ascrivibili alla bancarotta fraudolenta documentale specifica (unica esaminata dal Tribunale) e ha ipotizzato anche la possibile configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale generica.

La parte pubblica non ha devoluto alcuna questione della delimitazione del *thema decidendum* e non ha sollevato specifica contestazione sulla determinazione del fatto così come fissato dal Tribunale.

Discende che si è consolidato, per il formarsi di una preclusione sul punto, l'oggetto del processo riferito al fatto storico dell'omessa tenuta della contabilità dal 2012 alla data del fallimento.

Va affermato, dunque, il principio secondo cui nel caso di decreto che dispone il giudizio concernente un fatto indeterminato, qualora la difesa non ne eccepisca la nullità e il Pubblico ministero, nel corso del processo, non eserciti i poteri integrativi e modificativi attribuitigli dall'ordinamento, l'oggetto del processo rimane determinato e delimitato dalla sentenza di primo grado sulla scorta degli atti presenti nel fascicolo processuale, conosciuti e conoscibili dalla difesa, nel rispetto del principio di prevedibilità delle decisioni. Eventuali omissioni o illogicità della motivazione rispetto alla fattispecie contestata, così intesa e delimitata, possono essere dedotte dall'interessato solo con censure specifiche.

3.3.4. Sviluppando questi rilievi, si ottiene che la cognizione del giudice di appello poteva (e doveva) essere circoscritta solo al "fatto" (inteso come accadimento naturalistico) indicato dal Tribunale, non potendosi estendere a fatti storici diversi e ulteriori eventualmente introdotti da prove assunte nel giudizio di appello (come, ad esempio, l'eventuale falsificazione della contabilità formalmente tenuta fino al 2012).

La sentenza della Corte di appello, qui impugnata, non lascia comprendere quali siano gli elementi fattuali posti a base della decisione.

Difatti, dopo aver ripercorso le emergenze probatorie (arricchitesi in appello dell'esame di un consulente tecnico del pubblico ministero), la decisione afferma che l'omessa tenuta della contabilità sin dal gennaio 2012 - "che faceva seguito a una tenuta tutt'altro che trasparente già negli anni precedenti"- è sorretta dalla volontà di occultare le distrazioni, ma anche "sul piano più generale [dalla volontà] di non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della fallita, per il quale, come correttamente sostenuto dall'appellante, si richiede il solo dolo generico" (cfr. pag. 6).

In tal modo, sotto il profilo processuale, non si evince se il limite cognitivo sia stato rispettato o meno.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

Sotto il profilo sostanziale, risulta, comunque, un errore nell'applicazione delle norme, poiché la Corte di appello, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa della disposizione incriminatrice di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., ha operato una "fusione" tra le due fattispecie previste dalla medesima, trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima.

3.4. Dal complesso degli argomenti esposti discende la fondatezza, nei termini sopra chiariti, del quinto, sesto, settimo e nono motivo di ricorso, che attengono agli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta documentale.

È fondato anche il quarto motivo, incentrato sulla contestazione della qualifica di amministratore di fatto, dato che, a fronte del proscioglimento di primo grado, il giudice di appello avrebbe dovuto affrontare il tema, senza darlo per assodato come invece ha fatto.

Sono infondati il secondo, il terzo e l'ottavo motivo in quanto involgenti aspetti non pertinenti al *thema decidendum*.

Rimane assorbito il primo motivo, dato che, per stabilire se si sia verificata o meno una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorre prima aver compreso quale sia la condotta interessata dalla pronuncia di condanna assunta dal giudice di appello.

4. Il ricorso di Maurizio Rainero è fondato nei termini di seguito precisati.

4.1. Il secondo motivo è fondato per le medesime considerazioni già esposte nell'esaminare il ricorso di Loiodice.

Il primo è assorbito per le stesse ragioni.

4.2. Il secondo motivo è fondato anche nella parte in cui lamenta vizio argomentativo sul coefficiente psicologico riferibile al prestanome.

4.2.1. La Corte di appello non analizza la veste assunta da ciascun imputato e, come non si è preoccupata di indicare gli elementi dimostrativi del ruolo di amministratore di fatto ricoperto da Loiodice, neppure si perita di enucleare i caratteri di quello in concreto assunto dall'amministratore formale Rainero.

Nel caso in cui alla qualifica di amministratore di diritto non dovessero corrispondere i relativi poteri, sorge la questione indicata in esordio, che deve essere affrontata secondo le linee guida elaborate nel tempo da questa Corte (cfr. per tutte Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta).

4.2.2. È pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (*ex multis* Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (*ex multis* Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).

Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. Ed è questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità che richiede la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (*ex multis* Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata).

A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti con l'amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario che l'amministratore formale nell'abdicare agli obblighi da cui è gravato sia consapevole dello scopo perseguito dall'effettivo gestore e, ciononostante, decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 – 01).

Sul piano della prova, è ovvio che l'assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze in cui è avvenuta, l'indizio può trasformarsi in prova diretta dell'elemento psicologico tipico. Ma, per l'appunto, solo l'analisi delle circostanze concrete del fatto può restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratore formale abbia consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nella realizzazione del reato

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

4.2.3. Tenuto conto delle richiamate coordinate interpretative, deve convenirsi con il ricorrente sul fatto che la motivazione della sentenza trascura completamente il tema.

5. Discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il giudice di rinvio dovrà porre rimedio agli errori e alle lacune motivazionali della sentenza qui impugnata.

E se ritenesse di dover riformare la decisione di proscioglimento assunta dal Tribunale — previa rinnovazione istruttoria alle condizioni previste dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 3007 del 24/11/2020, dep. 2021, Marino, Rv. 280257 - 01) — dovrà: chiarire il ruolo assunto da ciascun imputato; indicare in maniera specifica le condotte che si ritengono dimostrate nel circoscritto ambito fattuale definito dal Tribunale; raccordare i fatti oggetto di prova alle specifiche fattispecie di reato; individuare gli elementi sintomatici del dolo specifico (nel caso venga ritenuta l'ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica), confrontandosi, su questo punto, con le ragioni (di esclusione dell'elemento soggettivo) espresse dal Tribunale; esaminare l'eventuale posizione di prestanome di Rainero, occupandosi del relativo coefficiente psicologico.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 23/04/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Elisabetta Maria Morosini	Rossella Catena

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d